

REGOLAMENTO GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

(Deliberazione C.C. n.666/103 del 9.10.2003, modificata da deliberazione C.C. n. 36 del 22.4.2024)

Articolo 1.

(Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. Nell'ambito del Comune di Firenze è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Firenze, di seguito denominato "Garante", così come stabilito dall'art. 12 bis dello Statuto del Comune di Firenze.

Articolo 2.

(Funzioni del Garante)

1. La/il Garante è un organo monocratico e le/gli è riconosciuta piena autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, nel contesto delle attività finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. La/il Garante svolge quindi la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposta/o ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

2. La/il Garante promuove l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi, tanto comunali quanto erogati da altre Amministrazioni, da parte delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Firenze, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro, l'istruzione, la formazione, la cultura, l'assistenza, lo sport e ogni altra prestazione finalizzata al recupero e alla reintegrazione sociale, tenendo conto della loro condizione di restrizione.

3. La/il Garante promuove e organizza iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà e su quello dell'umanizzazione della pena detentiva, anche attraverso azioni congiunte o coordinate con l'Assessorato comunale che si occupa delle Politiche sociali, con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale che opera nel campo penale e penitenziario o che si occupa dello stato delle persone private della libertà.

4. La/il Garante esercita funzione di tutela delle persone private della libertà personale mediante attività di osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni dei diritti della persona e lesioni della dignità.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, la/il Garante può visitare gli Istituti Penitenziari, nonché tutti i luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Rems, camere di sicurezza delle Questure, delle caserme dei Carabinieri,

della Guardia di Finanza e della Polizia locale, nonché i reparti ospedalieri dove si attuano i trattamenti sanitari obbligatori, siti nel territorio di competenza e monitora le condizioni detentive, di trattamento ed ambientali.

6. Le/i detenute/i e le/gli internate/i e i soggetti privati o limitati nella libertà personale hanno il diritto di avere colloqui riservati e scambiare corrispondenza riservata con la/il Garante; i dati delle persone che si rivolgono a qualunque titolo alla/al Garante sono comunque trattati nel rispetto delle norme vigenti.

7. La/il Garante può ricevere da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni che riguardino presunte violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale e segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria o altra norma specifica.

8. La/il Garante segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale dei quali venga a conoscenza, potendo chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitando gli adempimenti e le azioni necessarie.

9. La/il Garante si attiva nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché queste ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti che si esplica tra l'altro nell'accesso ai servizi e nella fruizione degli stessi.

Art 3. (Requisiti)

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un/a cittadino/a italiano/a con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, oppure nel campo delle attività socio-sanitarie negli Istituti di prevenzione e pena e nei Servizi sociali, oltre che con esperienze acquisite nella tutela dei diritti.

2. Non può svolgere le funzioni di Garante colui/colei che si trovi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliera/e comunale, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo o del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di regioni o province, i Sindaci, Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitane, di Comunità montane e Unioni di Comuni.

4. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con una qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato.

5. In particolare l'ufficio del Garante è incompatibile con l'esercizio di professione forense, ivi compreso il praticantato presso uno studio legale e con lo svolgimento di altre funzioni nel settore della sicurezza pubblica.

Articolo 4.

(Presentazione delle candidature)

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante in carica il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza tramite apposito avviso/bando la possibilità di presentare la propria candidatura.
2. L'avviso/bando esplicherà i requisiti e i criteri di valutazione delle esperienze del curriculum vitae dei candidati ed è elaborato dalla Direzione del Consiglio comunale con il supporto della Direzione competente in materia di servizi sociali.
2. Le/i cittadine/i in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale valuta, con il supporto della Direzione competente in materia di servizi sociali, le candidature idonee da proporre alla Conferenza dei Capigruppo.
4. La Conferenza dei Capigruppo individua la seduta di Consiglio comunale nella quale mettere in votazione l'elezione del Garante.

Articolo 5.

(Elezione e durata della carica)

1. La/il Garante è eletta/o dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto.
2. Alla presenza di più candidati è eletta/o Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei componenti del Consiglio comunale.
3. Nel caso in cui in prima votazione non si raggiunga la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli dei componenti del Consiglio Comunale, si procederà con una seconda votazione e verrà eletto come Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti.
Nel caso in cui in seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti, si procederà con una terza votazione tra i due candidati al ruolo che hanno ottenuto il maggior numero di voti dei consiglieri presenti e verrà eletta/o come Garante colei/colui che ha ottenuto il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti.
4. Nel caso in cui vi sia un solo candidato è eletto Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti. Qualora la/il candidato unico non ottenga la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, l'elezione verrà aggiornata alla seduta successiva ove si procederà con una nuova votazione e verrà eletto come Garante colei /colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti. Nel caso in cui la/il candidato non ottenga nemmeno in questa ultima votazione la maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, l'Amministrazione procederà con un nuovo avviso.
5. La/il Garante può svolgere il proprio mandato una sola volta e dura in carica sei anni.

Articolo 6.

(Incompatibilità, ineleggibilità decadenza)

1. Qualora, nel corso del proprio mandato, la/il Garante venga a trovarsi in una condizione sopravvenuta che fa venir meno i requisiti richiesti dell'art. 3, ne deve dare comunicazione al Consiglio Comunale.

Qualora la causa di incompatibilità o conflitto di interessi non sia rimovibile o rimossa nei tempi indicati dal Consiglio Comunale il medesimo può decidere la decadenza della/del Garante dalla carica e provvede alla nuova nomina secondo le norme previste.

2. L'accettazione di candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

3. La nomina di una/un nuova/o Garante, per qualsiasi motivo di cessazione dell'incarico, dovrà essere effettuata entro 180 giorni dal termine dell'incarico.

Articolo 7.

(Dimissioni e revoca)

1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.

2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. La procedura di revoca è avviata dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito di richiesta motivata del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la richiesta, provvede entro i successivi 3 (tre) giorni ad inoltrarla al Garante tramite comunicazione via pec allegando la richiesta pervenuta.

4. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessata/o. Se la proposta di revoca è approvata, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

6. A seguito delle dimissioni o della revoca, è avviato il procedimento di nomina di un/un nuova/o Garante ai sensi dei precedenti articoli.

7. La nomina di un/a nuovo/a Garante, per qualsiasi motivo di cessazione dell'incarico, dovrà essere effettuata entro 180 giorni dal termine dell'incarico.

Articolo 8.

(Indennità, Strutture e personale)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Garante ha diritto ad un'indennità determinata dal Sindaco e ad eventuali rimborsi spesa, è assistito dagli uffici della Direzione che si occupa di servizi sociali.

Articolo 9.

(Collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione Comunale)

1. Al Garante e al suo ufficio, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, è assicurata la collaborazione delle Direzioni del Comune.

Articolo 10.

(Relazione agli Organi del Comune)

1. Il Garante riferisce al Consiglio Comunale sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, attraverso una dettagliata relazione scritta con cadenza almeno annuale o su richiesta degli Organi Istituzionali.

2. Il Garante può comunque riferire e richiedere informazioni, iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.

Articolo 11.

(Disposizione Finale)

1. Qualora all'insediamento del Consiglio Comunale il Garante non sia in carica, il Consiglio deve provvedere entro 180 giorni dalla prima convocazione.